



25 MARZO 2026

La relazione tra sfruttamento e
(in)sicurezza sul lavoro: una
prospettiva costituzionalmente
orientata

di Stefania Buoso

Professoressa Associata di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Ferrara



La relazione tra sfruttamento e (in)sicurezza sul lavoro: una prospettiva costituzionalmente orientata*

di Stefania Buoso

Professoressa Associata di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Ferrara

Abstract [It]: Il saggio riflette sul rapporto tra sfruttamento lavorativo e insicurezza, nella loro intersezione fenomenologica e regolativa. Alla luce del fatto che il lavoro sfruttato – disciplinato in larga misura dal diritto penale – risulta ancora privo di una chiara ed espresa definizione giuslavoristica, l'Autrice indaga sui possibili e rinnovati percorsi interpretativi che accomunano la tutela dei beni giuridici della dignità, della salute e della sicurezza del lavoro, nell'auspicio di una risposta ordinamentale di migliore tutela. Sul piano specifico, la disciplina della Due Diligence è individuata come possibile soluzione, benché ancora *in progress*.

Title: The relationship between exploitation and (in)security at work: a constitutionally oriented perspective

Abstract [En]: This essay examines the relationship between labour exploitation and insecurity, focusing on their phenomenological and regulatory intersections. Given that exploited labour – largely governed by criminal law – still lacks a clear and explicit definition under labour law, the Author explores possible and renewed interpretative approaches that bring together the protection of the legal rights to dignity, health and safety at work, in the hope of a legal framework for a better protection. Specifically, the regulation of Due Diligence is identified as a possible solution, although still a work in progress.

Parole chiave: lavoro sfruttato, sicurezza sul lavoro, limiti costituzionali, art. 41 Cost., Due Diligence

Keywords: exploited labour, health and safety at work, constitutional limits, Article 41 of the Constitution, Due Diligence

Sommario: 1. Introduzione. 1.1. Sfruttamento e insicurezza: rilievi comuni e differenziati. 1.2. Esempi emblematici di penalizzazione. 2. Il lavoro sfruttato tra le manifestazioni d'illegalità del lavoro sul piano soggettivo. 2.1. Una provocazione per l'effettività costituzionale della dignità del lavoro. 3. La Due Diligence nell'interstizio che congiunge sfruttamento e sicurezza sul lavoro. 4. Percorsi interpretativi rinnovati, comunque a partire dalle garanzie costituzionali.

1. Introduzione

Accostarsi al “magmatico” e “polimorfo” tema dello sfruttamento lavorativo con le lenti del cultore della sicurezza sul lavoro significa affrontare un esercizio interpretativo non semplice, quello di chi sa che il fenomeno attraversa diversi campi disciplinari e, in parte, anche quello della sicurezza sul lavoro.

Se è vero che l'attenzione giuslavoristica è più recente e in ascesa¹, occorre dire che l'interessamento penalistico è prevalente: sul piano del diritto positivo si riscontra, quale autentica protagonista, una norma incriminatrice di matrice penale.

* Articolo sottoposto a referaggio. Il contributo è destinato al Volume che raccoglierà i risultati della Ricerca PRIN 2022, *Lavoro sfruttato. Uno studio interdisciplinare sulle policies per la prevenzione dello sfruttamento lavorativo*.

¹ L. CALAFÀ, *Una lettura lavoristica dell'art. 18-ter del testo unico immigrazione*, in *Lavoro e diritto*, n. 3, 2025, p. 387 ss.

Non si può dimenticare che, nel 2011, l'ingresso dell'art. 603 *bis* nel codice penale ha sancito quella che è stata definita “svolta”, in termini sanzionatori: lo sfruttamento – da quel momento e soprattutto dopo la riforma del 2016 – «ha assunto rilievo in relazione alla pratica di intermediazione illecita di manodopera»² che è divenuta qualificabile sulla base di indici idonei a «descrivere la c.d. tipicità di contesto, ovvero a definire il quadro entro il quale valutare la condotta di sfruttamento»³.

Nell'ordinamento lavoristico – per identificare il fenomeno dello sfruttamento – sono stati, storicamente, contrastati fenomeni (soprattutto in agricoltura) riconducibili al c.d. caporalato, che – come noto – consiste «nell'assunzione di manodopera da destinare a clienti che la utilizzano rimborsando al caporale il relativo costo»⁴. Non si può dimenticare, a tal fine, la l. n. 1369/1960 sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro che ne aveva sancito l'illiceità anche penale; quest'ultima è stata, poi, abrogata dal d. lgs. n. 276/2003 (art. 29) che ha, a sua volta, riscritto i confini tra appalto lecito e illecito. Negli anni più recenti la l. n. 199/2016 ha, come detto, modificato il reato di intermediazione illecita di cui all'art. 603 *bis* c.p., affiancandola allo sfruttamento del lavoro che compare dunque, per la prima volta, nel lessico sanzionatorio⁵.

Nonostante il lavoro servile o schiavistico sia particolarmente risalente⁶, non è stato – nostro malgrado – pienamente debellato: esso continua a ripresentarsi in modo multiforme, alimentato da “irregolarità *del e nel* lavoro”, talora anche attrattive per i gruppi criminali⁷.

La riflessione che segue si colloca in un quadro in cui tendono a sovrapporsi diversi piani d'illegalità del lavoro, intrecciati tra loro⁸; si tralascerà quindi di considerare la teorizzazione di sfruttamento «come componente ‘fisiologica’, ineliminabile, nella dialettica dei rapporti lavorativi»⁹.

L'obiettivo è quello di meglio precisare e delineare non solo la collocazione del lavoro sfruttato nel groviglio delle varie forme di scostamento dalle regole ma anche dello sfruttamento in relazione alla sicurezza sul lavoro e ai beni giuridici che la stessa presiede. Se, quindi, in una fase preliminare i due

² M. D'ONGHIA, *Riflessioni sul concetto giuridico di sfruttamento del lavoro*, in *Lo sfruttamento del lavoro tra prospettiva economica, cultura giuridica e diritto vivente*, C. FALERI, F. MARTELLONI, M. RANIERI (a cura di), Editoriale scientifica, Napoli, 2025, p. 65 ss.

³ V. TORRE, *L'obsolescenza dell'art. 603 bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo*, in *Labour law issues*, n. 2, 2020, p. 77.

⁴ R. DEL PUNTA, *Diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 2024, p. 826.

⁵ Sul rapporto sinodotico tra caporalato e sfruttamento cfr. L. BIN, *Problemi ‘interni’ e problemi ‘esterni’ del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603 bis c.p.)*, in *La legislazione penale*, 10.03.2020.

⁶ D. GAROFALO, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura)*, in *Rivista di diritto della sicurezza sociale*, n. 2, 2018, pp. 229 ss.

⁷ M. RANIERI, *Sostegno all'occupazione e contrasto delle organizzazioni criminali*, in *Quaderni di Diritti lavori mercati*, n. 11, 2021, p. 199.

⁸ R. RIVERSO, *La sottile linea tra legalità e sfruttamento lavorativo*, in *Questione giustizia*, 28.04.2017.

⁹ M. D'ONGHIA, *Riflessioni sul concetto giuridico di sfruttamento del lavoro*, *op. cit.*, p. 56 anche con riguardo alla relatività concettuale di sfruttamento, condizionata dalla prospettiva culturale dello studioso.

ambiti sono considerati – per i loro elementi di comunanza – come autonomi e contigui, in una fase successiva sarà analizzato l’interstizio in cui essi giungono a sovrapporsi, sul piano reale e potenziale.

1.1. Sfruttamento e insicurezza: rilievi comuni e differenziati

La tragica morte di Satnam Singh – lo si ricorderà – ha avuto alla base una letale commistione tra sfruttamento e insicurezza sul lavoro¹⁰: il lavoratore di nazionalità indiana è, infatti, drammaticamente deceduto dopo avere subito un’amputazione al braccio, causata da un macchinario. È uno degli esempi più recenti (giugno 2024) di una inaccettabile realtà fatta di connessioni e complementarità tra caporalato e insicurezza: un’esemplificazione di «un mondo vecchio, ma non passato»¹¹.

Per quanto attiene, per esempio, al “caso Perfido”, relativo alle pratiche di sfruttamento lavorativo nelle cave trentine di estrazione del porfido, le violazioni in materia di salute e sicurezza sono state segnalate come «componente endemica del settore, anche se le risultanze processuali» sono state registrate come «assai limitate»¹²; alcune indagini giornalistiche hanno, tra l’altro, fatto emergere un «sistema criminale esteso e radicato» in cui si sono alternate numerose condanne per associazione mafiosa e sfruttamento dei lavoratori¹³.

Non è un caso, dunque, che nell’intitolazione delle Commissioni parlamentari d’inchiesta della XVIII e della XIX legislatura si riscontri un affiancamento tematico tra violazioni in materia di salute e sicurezza e sfruttamento lavorativo; le più recenti denominazioni riferiscono, invero, che tali Commissioni vertono «sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati», a testimoniare una comune gravità ma anche la contiguità dei relativi fenomeni. Se, attualmente, è istituita ed è operativa la Commissione d’inchiesta per la XIX legislatura¹⁴, la relazione finale della Commissione della legislatura precedente individuava «sfruttamento lavorativo», «incidenti sul

¹⁰ *Satnam, processo bis per caporalato*, in *collettiva.it*, 10 settembre 2025; “*La morte di Satnam Singh non è servita a niente*”, in *avvenire.it*, 19 giugno 2025, in cui Flai Cgil e Caritas evidenziano che continuano a verificarsi “decine di infortuni sul lavoro che neppure vengono denunciati”.

¹¹ A. VISCOMI, *Sicurezza sul lavoro e interesse della collettività. Alcune considerazioni finali*, in *Esposizione lavorativa a sostanze tossiche. Percorsi multidisciplinari tra prevenzione e responsabilità*, S. BUOSO, D. CASTRONUOVO, N. MURGIA (a cura di), Napoli, Jovene, 2025, p. 339.

¹² R. TONELLI, *Il caso “Perfido”: lo sfruttamento nel settore del porfido in Trentino. Cornice fattuale, profili giuridici e alcune considerazioni “di sistema”*, dattiloscritto.

¹³ Così, I. INVERNIZZI, *Come la ‘ndrangheta ha spolpato le cave di porfido in Trentino*. Il processo “Perfido” si è concluso con 8 condanne per 76 anni di carcere, e ha scoperto un sistema criminale esteso e radicato, in *ilPost.it*, 27 luglio 2023.

¹⁴ Nell’atto istitutivo della Commissione della XIX legislatura, con delibera della camera dei deputati del 12 aprile 2023, all’art. 3 lett. i) tra i suoi compiti si riscontra quello di «analizzare i casi di sfruttamento o di minor tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’intermediazione di manodopera».

lavoro», «condizioni di lavoro non degne degli esseri umani» quali «temi cruciali», necessariamente interconnessi tra loro¹⁵ a cui venivano dedicate specifiche parti di approfondimento¹⁶.

Dalla stessa Relazione emerge che le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e il più vasto fenomeno dello sfruttamento lavorativo costituiscono «ferite alla democrazia» e «manifestazioni d'illegalità del lavoro» la cui comune costante è la «ricerca del profitto con modalità, termini e proporzioni prevalenti sulla tutela della dignità, della salute, della sicurezza» della persona.

Risulta, poi, statisticamente comprovato che le forme di lavoro “nero” o “grigio” – a seconda che lo scostamento dalle regole assuma più o meno accentuata intensità – si accostino alle, più circoscritte, violazioni in materia di salute e sicurezza o alle, più massive, inosservanze che conducono allo sfruttamento.

Dall'analisi risulta, altresì, un effetto di contaminazione topografica e multi-settore tale per cui, diversamente rispetto al passato, non sono più individuabili “zone franche”. Per entrambi i fenomeni, la diffusività non è, in altre parole, più ascrivibile a peculiari aree geografiche: come emerge dall'analisi, «nessuna zona risulta esente» né con riferimento agli incidenti sul lavoro¹⁷, né al caporalato e allo sfruttamento¹⁸, infatti talora vengono a sovrapporsi. Si noti inoltre che, secondo rilevazioni statistiche, il delitto di intermediazione illecita di manodopera si manifesta trasversale, registrandosi in ogni campo lavorativo: in edilizia, in sanità, nell'assistenza, nei *call center*, nella ristorazione, nei servizi a domicilio, nella pesca, nella cantieristica navale.

Guardando alla dimensione sistematico-regolativa, la relazione tra sfruttamento e violazioni in materia di salute e sicurezza che si vuole, qui, ricostruire, è principalmente quella di “sovrapposizione”, nel caso in cui le seconde si aggiungano a forme interpositive illecite, di svalutazione retributiva, di indegnità delle condizioni di lavoro.

Le inosservanze in materia di salute e sicurezza – in un contesto di degradazione soggettiva – aumentano la complessità dello scostamento dalle regole e, al contempo, potrebbero favorirne l'emersione, proprio per l'attenzione crescente che dovrebbe caratterizzare i temi del lavoro salubre e sicuro: presentano, in altre parole, una portata ambivalente. Sul piano sanzionatorio, dette violazioni sono tali da non integrare

¹⁵ Così si legge a p. 12 della Relazione finale dell'aprile 2022.

¹⁶ Per un'analisi del fenomeno infortunistico alla luce del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta della XVIII Legislatura, con una peculiare sensibilità ai precetti costituzionali in materia, si veda S. BUOSO, *Le morti bianche nella «Repubblica fondata sul lavoro». Il sistema di sicurezza nella società del rischio*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2023, pp. 755 ss.

¹⁷ In particolare, la *Relazione annuale INAIL 2024* attesta – pur con incidenza differenziata tra Nord-est, Nord-ovest, Sud, Centro e Isole – percentuali di denunce o di denunce con esito mortale distribuite su tutto il Paese, cfr. p. 7.

¹⁸ Nel *V Rapporto sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime (2024)* ad opera del Laboratorio L'Altro diritto e dell'Osservatorio Placido Rizzotto emerge che «lo sfruttamento lavorativo è distribuito su tutto il territorio nazionale, tocca tutti i settori economici e si diffonde pressoché in tutti i comparti produttivi», cfr. p. 7.

«più solo le mere contravvenzioni previste dal d. lgs. n. 81/2008 bensì anche la fattispecie criminosa di cui all'art. 603 bis c.p.»¹⁹.

1.2. Esempi emblematici di penalizzazione

Nell'epoca della pan-penalizzazione o della penalizzazione diffusa, sfruttamento lavorativo e insicurezza²⁰ sono esempi emblematici di “territori conquistati” dal diritto penale: le politiche legislative hanno lasciato vasto spazio al ricorso alla leva penale, più appagante in termini propagandistici e di “apparente” (più) rapida risoluzione delle complesse questioni sociali che vi stanno alla base.

Nell'area del diritto penale del lavoro, come è stato scritto in modo dissacrante ma efficace, «trova ospitalità la cattiva coscienza dell'ordinamento, cattiva perché falsa e falsa perché assume lo scarto tra norma scritta e realtà effettuale come un dato permanente con radici strutturali»²¹; è vero, infatti, che la dose di ineffettività regolativa in tal contesto è molto alta.

In materia di sicurezza sul lavoro, la presenza penalistica è più risalente e meditata, affiancandosi, nel d. lgs. n. 81/2008, a una disciplina lavoristica solida sul piano prevenzionistico; è ben vero, infatti, che si tratta di «un sistema di tutele complesso, a più livelli comunicanti»: l'apparato di tutela punitiva «è sostenuto e innervato in misura molto significativa dall'insieme delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro collocate al primo livello» tanto che il rilievo «verticale» del livello preventivo e anticipato svolge «un ruolo fondamentale nella definizione delle responsabilità penali»²².

In materia di sfruttamento lavorativo, invece, la costruzione regolativa è pressoché esclusivamente “scaricata” alla repressione, affidando al penalista (interprete dottrinale o giurisprudenziale)²³ concettualizzazioni di provenienza lavoristica non ben precisate che, talora, non si confanno alle categorie della tassatività e della determinatezza care alla stessa disciplina penale. Il riferimento è, *in primis*, all'incertezza ermeneutica che contraddistingue gli indici di sfruttamento di cui all'art. 603 bis c.p. ma pure la nozione di approfittamento dello stato di bisogno²⁴ risulta dai contorni poco definiti; in generale,

¹⁹ Mette in evidenza il peculiare ‘aggravamento’ sanzionatorio F. STOLFA, *La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016): una svolta “etica” nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura*, in *Diritto della sicurezza sul lavoro*, n. 1, 2017, p. 93.

²⁰ I lemmi ‘sfruttamento lavorativo’ e ‘insicurezza’ sono in questo saggio utilizzati con una connotazione fenomenologico-sociale, per indagarne poi le linee di tipicità giuridica.

²¹ Così U. ROMAGNOLI, *Illeciti in materia di lavoro e nuove prospettive sanzionatorie*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 4, 1977, pp. 350 ss.

²² D. CASTRONUOVO, *Sicurezza del lavoro: tra pan-penalizzazione e moltiplicazione della rilevanza illecita di una stessa trasgressione*, in *Legislazione penale*, 28.3.2018, p. 3.

²³ Per una interessante ricostruzione: A. ANDRONIO, *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: evoluzione normativa e giurisprudenziale*, in *Diritti lavori mercati*, n. 3, 2019, pp. 431 ss.

²⁴ MANFREDINI, *Ai confini dell'art. 603 bis c.p.: tra contorni (incerti) della fattispecie e sanzioni applicabili*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione e repressione*, M. FERRARESI, S. SEMINARA (a cura di), Adapt University press, Modena, 2024, pp. 46 ss.

la tecnica redazionale è stata definita «assolutamente carente», caratterizzandosi per «scelte di tipizzazione affrettate e lacunose»²⁵.

Tra le questioni irrisolte – enunciate qui volutamente senza pretesa di esaustività – vi è, non solo, la difficoltà del legislatore «di ricostruire un fatto tipico espressivo di un disvalore che consenta all’interprete di distinguere le ipotesi penalmente rilevanti» ma anche quella di «demarcare il confine con le ipotesi limitrofe»²⁶, soprattutto con la fattispecie di riduzione o mantenimento in stato di schiavitù, di cui all’art. 600 c.p.

Si ricorderà che gli indici riguardano, nella versione attualmente vigente: «la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato», la «violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie», la «sussistenza di violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro» e «la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».

Già, *prima facie*, la stessa elencazione fa osservare che l’approccio è semplicistico, soprattutto in materia retributiva e di sicurezza sul lavoro: nel primo caso si nota un’apparente maggior precisione esplicativa che, tuttavia, non tiene conto della non risolta questione dell’individuazione del contratto collettivo di riferimento (soprattutto in certi settori)²⁷; nel secondo, il generico accenno a violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro potrebbe ben, paradossalmente, rinviare alla «violazione di qualsiasi disposizione», «anche la mancata apposizione di qualche cartello o l’omessa redazione di qualche documento»²⁸.

²⁵ Anche con interessanti riferimenti alla versione originaria e riformata della fattispecie di sfruttamento ex art. 603 bis c.p. e, più in generale, sul rapporto tra sanzione penale e diritto del lavoro, si veda S. TORDINI CAGLI, *La controversa relazione della sanzione penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste*, in *Lavoro e diritto*, n. 3-4, 2017, pp. 620 ss.; A. DI MARTINO, *Tipicità di contesto a proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell’art. 603 bis c.p.*, in *Archivio Penale*, n. 3, 2018, p. 5, in particolare con riguardo a una nozione di “tipicità dinamica”; mentre parla di “tipicità debole” V. TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell’art. 603 bis c.p. tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in *Questione giustizia*, n. 4, 2019.

²⁶ G. PICCO, *Il diritto sanzionatorio del lavoro*, Adapt University press, Modena, 2024, p. 159.

²⁷ Così M. FERRARESI, *Retribuzione e sfruttamento del lavoro: quali criteri applicativi?*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro. Un’indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, M. FERRARESI, S. SEMINARA (a cura di), Adapt University press, Modena, 2022, pp. 334 ss. che rileva, altresì, “una certa superficialità” della giurisprudenza ex art. 603 bis c.p.: i giudici tendono a non esplicitare sulla base di quale contratto collettivo sia stata rilevata l’inadeguatezza della retribuzione; anche rilevando che “non può sempre presumersi che i trattamenti di miglior favore (...) siano contenuti nel contratto collettivo c.d. *leader*”.

²⁸ Lo sostiene, condivisibilmente, T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, in *Guida diritto*, 2016, p. 50; *contra*, argomentando apoditticamente, F. STOLFA, *La legge sul “caporalato”*, *op. cit.*, p. 93.

Le incongruenze si aggravano, poi, in settori – *in primis*, il lavoro domestico di cura – in cui l’illegalità sembra essere “tollerata” per non raggiungere un livello adeguato di «spettacolarizzazione»: è, in tali casi, più difficile raggiungere la soglia del «penalmente rilevante»²⁹.

2. Il lavoro sfruttato tra le manifestazioni d’illegalità del lavoro sul piano soggettivo

Se “la repressione non basta”, è il ritornello che accomuna giuslavoristi e penalisti³⁰, potrebbe essere utile ancora una volta cercare e promuovere – all’interno della disciplina lavoristica – le linee idonee a inquadrare i fenomeni dello sfruttamento lavorativo e dell’insicurezza, in modo strutturato e sistematizzante.

Una soluzione per farlo può essere quella di ragionare con la stessa logica adottata qualche anno fa quando iniziavano ad essere sempre più numerosi gli studi sul rapporto tra lavoro e legalità, anche in quel caso perché la realtà applicativa mostrava crescenti fenomeni di scostamento dalle regole. Per dirla in termini più precisi, penso che il problema si collochi esattamente all’interno di questo capitolo degli studi giuslavoristici a cui molti hanno contribuito³¹ e si presenti forte la necessità di aggiornare costantemente le consuete categorie. L’avvento di una norma incriminatrice di matrice penale, pur apprezzabile per il risvolto sanzionatorio che ha consentito di denominare e di punire determinate condotte ha, però, stroncato il fiorire di spinte euristiche autonome; ha, paradossalmente, avviato un inseguimento quasi affannoso da parte dei giuslavoristi che, il più delle volte, si sono trovati a corto di argomenti nella difficoltà di presidiare un campo apparentemente non proprio.

Tra le qualificazioni del lavoro deturpato da fenomeni d’illegalità si annoverano, da tempo, il lavoro nero e il lavoro grigio, categorie ascrivibili rispettivamente all’evasione e all’elusione delle regole³²; detti due concetti si individuano, qui, come validi a identificare le forme d’inosservanza che colpiscono la dimensione oggettiva dei rapporti di lavoro.

È vero, infatti, che sul piano della formalizzazione del rapporto, nella casistica ad essi riconducibile, si potrebbero individuare come mancanti – del tutto o in parte – elementi necessari al suo perfezionamento.

²⁹ Nel lavoro domestico il livello di sfruttamento non penalmente rilevante è talmente elevato da innalzare la soglia dello sfruttamento penalmente rilevante, come emergerebbe in Cass. pen. sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 49781: qui l’approccio sembra essere di ‘minimizzazione’ dell’illiceità tanto che il lavoro è definito “sostanzialmente domestico”, così S. BORELLI, *Le diverse forme dello sfruttamento nel lavoro domestico di cura*, in *Lavoro e diritto*, n. 2, 2021, p. 295 ss.

³⁰ In particolare, C. FALERI, *Non basta la repressione. A proposito di caporalato e sfruttamento in agricoltura*, in *Lavoro e diritto*, n. 2, 2021, p. 261.

³¹ Si vedano, *inter alia*, A. BELLAVISTA, *Il lavoro sommerso*, Giappichelli, Torino, 2000; *Il nuovo sistema ispettivo e il contrasto al lavoro irregolare dopo il Jobs Act*, M. ESPOSITO (a cura di), Giappichelli, Torino, 2017; *Legal frame work: lavoro e legalità nella società dell’inclusione*, D. GOTTARDI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2016. Quanto ai fenomeni d’illegalità nella sicurezza sociale si veda S. BUOSO, *Legalità e solidarietà nell’ordinamento dello Stato sociale*, Jovene, Napoli, 2017; E. D’AVINO, *Emersione delle tutele del lavoro irregolare: una prospettiva comparata di sicurezza sociale*, Satura editrice, Napoli, 2018.

³² M. PERUZZI, *Lavoro irregolare, sommerso, non dichiarato, illegale: questioni definitorie nella prospettiva interna e dell’Unione europea*, in *Diritti lavori mercati*, n.1, 2015, p. 115.

Detta classificazione è utile per affermare che il lavoro sfruttato non si esaurisce nella descrizione di uno scostamento meramente formale e oggettivo ma presenta un *quid pluris* che implica una *deminutio* soggettiva, con risvolti immediati sulla persona del lavoratore. In tali casi si verifica la riprovevole evenienza che «lo scandalo del non-lavoro» renda «attraente anche il lavoro più scandalosamente sfruttato», «rilegittimando le tradizionali asimmetrie che fanno del rapporto di lavoro un rapporto tra diseguali»³³.

Quella dello sfruttamento lavorativo si presenta, pertanto, come forma d'illegalità con caratteristiche autonome e distinte rispetto alle forme evasive ed elusive, con la capacità di contenerle ma, al contempo, di differenziarsi; è ben plausibile, in effetti, che un rapporto di lavoro sia regolare dal punto di vista della costituzione e della provvista contributiva ma integri una o più forme di degradazione della persona del lavoratore sul piano della sua dignità, giungendo a una reificazione dello stesso.

Rileva in parte, ai fini della presente trattazione, il fatto che la disciplina euro-unitaria della direttiva 2009/52/Ce recante «norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» escluda «dal suo *focus* i casi di sfruttamento veicolati da modalità formalmente legali di assunzione del lavoratore (...) circoscrivendo lo sfruttamento lavorativo solo al c.d. lavoro nero», tale circostanza ben si comprende alla luce dell'impostazione del legislatore europeo, incentrata sul contrasto dell'immigrazione irregolare su un dato territorio, infatti lo straniero irregolare è necessariamente privo di contratto.

È vero, d'altra parte, che lo sfruttamento ben potrebbe configurarsi anche a fronte di modalità in parte formalmente legali di assunzione del lavoratore: la migrazione lavorativa – pur essendo ambito maggiormente a rischio³⁴ – non esaurisce la casistica inerente alla deplorable forma d'illegalità in discorso.

Sul piano classificatorio si può, invero, sostenere che il lavoro sfruttato si caratterizzi per forme illegali differenziate: da quelle che rientrano nella tipicità penale (ex art. 600 o 603 bis c.p.) a quelle che non vi rientrano necessariamente ma che, comunque, si collocano in una sfera di illiceità che passa, tra le altre cose, dalla violazione di diritti fondamentali attraverso, a titolo esemplificativo, il distacco fraudolento o la fornitura illegale di manodopera³⁵; chi scrive non ritiene di definire queste ultime “meno gravi” per il

³³ U. ROMAGNOLI, *Il lavoro non è una merce ma il mercato del lavoro è una realtà*, in *Diritti lavori mercati*, n. 1, 2019, p. 21.

³⁴ Con una prospettiva d'inclusione strutturale del legame tra “vulnerabilità del migrante e paradigma protettivo del diritto del lavoro”, si veda L. CALAFÀ, *Immigrazione, lavoro e sicurezza in agricoltura*, in *Lavoro insicuro. Salute, sicurezza e tutele sociali dei lavoratori migranti in agricoltura*, L. CALAFÀ, I. IAVICOLI, B. PERSECHINO (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2020, p. 96; registra il maggior “grado di esposizione dei lavoratori migranti ai fenomeni estremi e morbosi di sfruttamento lavorativo” F. MARTELLONI, *I destinatari della protezione tra realtà e possibilità*, in *Il lavoro come fondamento della democrazia, Quaderni della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale.*, n. 11, 1/2025, p. 160.

³⁵ Sul piano esemplificativo, vi fanno riferimento S. BORELLI, G. ORLANDINI, *Lo sfruttamento dei lavoratori nelle catene di appalto*, in *Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali*, n. 1, 2022, p. 119.

sol fatto di non essere di rilevanza penale. Non si può, in altre parole, affermare che il lavoro sfruttato sia soltanto quello di rilevanza penale: ricerche come questa hanno lo scopo precipuo di fare emergere lo stato limbico di violazioni “in cerca di tutela”; per la stessa logica, pare non esservi una soglia di accettabilità che distingua le une dalle altre. Là dove, invece, si parli di fenomeni deregolativi tali per cui sia lo stesso apparato normativo ad abbassare l’aspettativa di legalità verso i datori di lavoro (un esempio è segnalato nel lavoro domestico di cura, cfr. §1.2 ultimo par.), le difficoltà di riconoscimento e classificazione aumentano inesorabilmente.

Non vi sono dubbi: quella *to prevent exploitation*³⁶ è una delle principali sfide su cui si gioca, oggi, la legalità del lavoro.

L’elemento unificante e tipizzante lo sfruttamento sul quale s’intende concentrare maggiore attenzione in questo studio riguarda la contrarietà al bene giuridico della dignità ma anche, più nello specifico della salute, dell’ambiente, della sicurezza, della libertà che sono i beni enunciati all’art. 41 co. 2 della nostra Carta costituzionale, in quanto limiti alla libertà economica privata. Lo sfruttamento di cui s’intende parlare ha a che fare, quindi, con pratiche illecite a carattere multiplo, idonee a degradare il lavoratore in quanto persona umana, indipendentemente dal suo *status*³⁷.

Ebbene, la compromissione soggettiva del lavoratore sposta, inevitabilmente, l’analisi su un piano che ha a che fare con i valori costituzionali fondativi della partecipazione della persona al rapporto contrattuale. Tornare al centro del dettato costituzionale significa passare da una concettualizzazione di legalità meramente formale a una sostanziale e soggettiva che dovrebbe acquisire linfa vitale da una rinnovata «etica della responsabilità profondamente radicata nell’art. 2 della Costituzione, là dove l’*io* dei diritti inviolabili si coniuga con il *noi* dei doveri inderogabili»³⁸; significa, inoltre, collocarsi in un processo di continua rigenerazione del diritto di fonte costituzionale «nella sua portata storica concreta, vincendo i vecchi postulati della sua positività formale»³⁹.

³⁶ M. RANIERI, *Dignità, lavoro e legalità o meglio legalità, lavoro, dignità*, in *Variazioni sui temi di diritto del lavoro*, n. 3, 2020, p. 679.

³⁷ M. MC BRITTON, *Contrattazione collettiva e contrasto al lavoro immigrato irregolare*, in *Legal Game Work. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione*, D. GOTTARDI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2017, p. 143 ss.

³⁸ A. VISCOMI, *Rischio e sicurezza tra diligenza e compliance*, in *La regolazione del lavoro oltre il diritto del lavoro*, G. DE SIMONE, M. NOVELLA (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, p. 211.

³⁹ N. LIPARI, *Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista trimestrale diritto e procedura civile*, n. 3, 2017, p. 848.

2.1. Una provocazione per l'effettività costituzionale della dignità del lavoro

Assumendo che «lo sfruttamento lavorativo non possa ritenersi esaurito dalla (e nella) fattispecie penale» di cui all'art. 603 bis c.p.⁴⁰, pare utile riflettere su come colmare le lacune legislative di matrice giuslavoristica mediante la leva giurisprudenziale, a partire dal dettato costituzionale.

Come è già stato evidenziato, caporalato e sfruttamento stanno assumendo «carattere sistemico», quali «elementi costitutivi di un modello produttivo (...) tipico di interi settori economici»⁴¹ che agiscono in spregio al modello costituzionale basato sui principi di eguaglianza e solidarietà oltretutto sul carattere «relativo» della libertà d'iniziativa economica privata.

Nella Legge fondamentale, il riferimento letterale alla dignità si trova in tre articoli che, storicamente, fungono da pilastri del diritto del lavoro: 3 co. 1, 36 co. 1 e 41 co. 2 Cost. Condividendo la prospettiva di chi ha sostenuto che l'art. 3 Cost. rappresenta «la super-norma della convivenza (...), condizionante e finalizzante le altre norme»⁴², i due articoli collocati nel titolo III della Costituzione, rubricato «Rapporti economici», rappresentano il «modo» in cui l'attività economica, in generale, e la retribuzione, in particolare, devono esprimersi; dal pieno dispiegarsi dei loro contenuti precettivi si giocano le sorti dell'attuazione del modello costituzionale. È vero, infatti, che la fattispecie penale costituisce soltanto «una esplicitazione delle tutele già riconosciute per via costituzionale alla persona»⁴³; peraltro, i requisiti da essa richiesti per integrare la fattispecie presentano una indeterminatezza tale da poter affermare – senza timore di smentita – che gli stessi non svolgono fino in fondo il ruolo che dovrebbe svolgere una disciplina di fonte ordinaria: la discrezionalità giurisprudenziale finisce per essere molto ampia, soprattutto per le questioni cui si accennava in precedenza.

Guardando, allora, al testo costituzionale, si sa che l'art. 36 Cost., grazie a dottrina (prima) e giurisprudenza (poi), attribuisce «un diritto soggettivo perfetto alla giusta retribuzione»⁴⁴: questa consente di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza secondo i canoni della libertà e della dignità, permettendo alla persona di autodeterminarsi. La forza di detta enunciazione è tale da imporsi all'uso interpretativo delle corti in tutte le situazioni in cui, in concreto, la retribuzione sia esautorata di tale valore «abilitante» della libertà e della dignità.

⁴⁰ M. RANIERI, *Minimi salariali e sfruttamento del lavoro*, in *Lavoro diritti Europa*, n. 3, 2024, p. 8.

⁴¹ A. SARTORI, *Lo sfruttamento dei lavoratori: tecniche di contrasto tra old e new economy*, in *Dal lavoro povero al lavoro dignitoso. Politiche, strumenti, proposte*, M. BROLLO, C. ZOLI, P. LAMBERTUCCI, M. BIASI, Adapt University Press, Bergamo, 2024, p. 87.

⁴² A. PREDIERI, *Pianificazione e Costituzione*, Edizioni di Comunità, Milano, 1963, p. 41 ss.

⁴³ R. DI MEO, *Gli indici di sfruttamento lavorativo nell'art. 603 bis c.p.: una lettura giuslavoristica*, in *Variazioni sui temi di diritto del lavoro*, n. 1, 2019, p. 297.

⁴⁴ Si veda, *inter alia*, C. PONTERIO, *Il lavoro per un'esistenza libera e dignitosa: art. 36 Cost. e salario minimo legale*, in *Questione giustizia*, n. 4, 2019.

D'altra parte, se è vero che l'art. 41 co. 2 Cost. indica «in via immediata come ordinare gli interessi in conflitto»⁴⁵, ci si chiede – nell'ideale comunanza valoriale con l'art. 36 Cost. – se siano maturi i tempi per confermare e ribadire, a livello giurisprudenziale, la precettività immediata del divieto di «arrecare danno» alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; il limite dell'utilità sociale – che si presenta più vago e indeterminato – pare, al contrario, meno incline al riconoscimento di simil immediata operatività.

Se il problema vero è riuscire ad appianare il divario «tra diritti previsti e diritti fruibili»⁴⁶, l'art. 41 co. 2 Cost. rappresenta «una delle più importanti garanzie poste dalla Costituzione a favore dei lavoratori»⁴⁷. È opportuno, infatti, notare che «le politiche regolative del lavoro non possono fare a meno (...) di dialogare e interagire con le regole dell'impresa»⁴⁸: dalla delimitazione costituzionale del libero esercizio dell'attività economica s'individuano le coordinate essenziali di prevenzione del lavoro sfruttato; in tale chiave, l'art. 41 co. 2 Cost. rappresenta fulcro interpretativo indispensabile del libero svolgimento dell'attività d'impresa in modo legale.

Come noto, tale articolo, con la sua peculiare incisività, «consente al legislatore di apporre limiti ai poteri dell'imprenditore»⁴⁹: quest'ultimi, se esercitati in modo assoluto, collocherebbero l'attività d'impresa fuori dal perimetro costituzionale in termini di palese incompatibilità con lo stesso⁵⁰. Per converso, il rispetto e la tutela dei beni giuridici della salute, dell'ambiente, della sicurezza, della libertà e della dignità umana consentirebbero di qualificare la libera intrapresa non solo come legale ma anche come sostenibile sul piano sociale e ambientale.

Al di là della valenza (in parte) provocatoria della proposta, il divieto posto dalla Costituzione è tutt'altro che ambiguo e, a chi scrive, pare punto di partenza di ogni riflessione in materia di sfruttamento, dato che si tratta di modalità d'esercizio distorto dell'attività economica e, di riflesso, di svilimento integrale del lavoro.

⁴⁵ In relazione all'ambiente ma, in modo «estensibile» anche al lavoro, si veda V. SPEZIALE, *Impresa e transizione ecologica: alcuni profili lavoristici*, in *Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali*, n. 3, 2023, p. 289, che riprende A. MORRONE, *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente. Per un nuovo contratto sociale*, in *Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali*, n. 4, 2022, p. 513 ss.

⁴⁶ Lo mette in evidenza in modo molto lucido F. ZADRA, *Processi di costruzione di conoscenza e prassi per un sistema multiagenzia nei territori*, in *Lavoro e diritto*, n. 3, 2025, p. 450.

⁴⁷ C. SMURAGLIA, *La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 1958, p. 58.

⁴⁸ F. SCARPELLI, *Il contrasto al lavoro irregolare, tra sanzioni e regole di responsabilità*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, I, 2008, p. 80.

⁴⁹ G. SANTORO PASSARELLI, *Principi, valori costituzionali e legislativi a tutela della dignità del lavoratore. Rapporto tra dignità del lavoro e libertà d'iniziativa economica*, in *La dignità "del" e "nel" lavoro*, ZILIO GRANDI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2023, p. 13.

⁵⁰ C. F. FERRAJOLI, *Il reato di sfruttamento del lavoro. Dal contrasto al caporalato all'attuazione della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2023, p. 118.

Nella dottrina costituzionalistica il tema, tra l'altro, non è nuovo: proprio con riguardo a tale articolo, è stato affermato che «indipendentemente da leggi che diano maggiore precisione o concretizzazione alle formule adottate dalla Costituzione lì dove essa stabilisce limiti, divieti o binari per lo svolgimento delle iniziative, i singoli siano tenuti a rispettare i limiti fissati dall'art. 41 co. 2 Cost.» e «i giudici a decidere sul loro rispetto (...)»⁵¹.

L'interrogativo su come conferire effettività ai limiti dell'attività economica di cui all'art. 41 co. 2 Cost. è urgente, quindi, soprattutto là dove l'azienda pratici forme deteriori di lavoro a cui si assommi il dimostrato svilimento di più d'uno dei beni fondamentali in esso menzionati. È vero, infatti, che tali diritti possono essere letti, tradizionalmente, come limiti esterni dell'iniziativa economica ma anche, in positivo, come interni ossia qualificanti l'iniziativa economica di qualità; diversamente, nel lavoro sfruttato si verifica la loro radicale negazione: è il loro sacrificio congiunto a produrre un sacrificio della persona umana.

Ebbene, nell'attuale elencazione dei beni fondamentali s'individuano due matrici alle quali ricondurli: l'una relativa alla salubrità (salute, ambiente, sicurezza), l'altra alla socialità (libertà e dignità) del lavoro; nelle più severe pratiche di lavoro sfruttato la regressione colpisce entrambe le matrici, uscendo dal perimetro costituzionale. Si pensi, invero, alla sotto-retribuzione, alle condizioni di lavoro e alloggiative degradanti: lo svilimento cumulativo delle due suddette matrici muta il lavoro e lo rende altro da sé.

Tale prospettazione avalla, in termini lavoristici, la sistematicità della degradazione della persona umana che si verifica quando l'attività economica prevarica i valori costituzionalmente tutelati; il riconoscimento giudiziale e la sua praticabilità – in termini di precettività – richiede il riconoscimento del *quid pluris* della lesione soggettiva che, chiaramente, non sussisterebbe nel caso di violazioni marginali aventi carattere formale o esclusivamente cartolare.

Il conferimento di una precettività immediata all'art. 41 co. 2 Cost., chiaramente in affiancamento alle scarse norme lavoristiche invocabili di volta in volta, potrebbe, ciò nondimeno, presentare ostacoli attuativi a causa dei problemi che endemicamente contraddistinguono il lavoro sfruttato: tra questi, il difficile accesso alla giustizia dei lavoratori collocati in condizioni degradanti, fattore che potrebbe ridurre notevolmente l'impatto applicativo. D'altro canto, potrebbe risultare scarsamente praticabile il successivo recupero di una posizione di lavoro “ripulito” dallo sfruttamento, per la difficoltà a individuare il datore di lavoro obbligato: sovente, l'infiltrazione criminale favorisce la “sparizione” del datore di lavoro che si perde nella concatenazione delle *letterbox companies*.

⁵¹ Cfr. R. NIRO, *Art. 41*, in *Commentario alla Costituzione*, R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Utet, Torino, 2006, p. 853 che richiama C. ESPOSITO, *I tre commi dell'art. 41 della Costituzione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 1962, p. 33.

Allargando lo sguardo, occorre osservare che «raramente» la Corte costituzionale ha, in generale, avuto «la possibilità di cimentarsi nella esplicitazione del significato del rapporto tra dignità e lavoro»; essa ha mantenuto – nella gran parte dei casi – una certa «reticenza ad attribuire alla stessa una autonoma valenza giuridica»⁵².

Nella giurisprudenza costituzionale, per trovare lumi interpretativi più definiti sul secondo comma dell'art. 41 Cost., occorre apprezzare alcune recenti pronunce in materia di sicurezza sul lavoro. La Corte – soprattutto nella sentenza n. 58/2018 sul noto caso Ilva – ha svolto importanti affermazioni sul rilievo interpretativo dell'art. 41 co. 2 Cost. e sulla necessaria pronta rimozione dei «fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori», affinché «l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti innanzi tutto alle esigenze basilari della persona». La condizione di garanzia e tutela della salute dei lavoratori è stata ritenuta, invero, “minima e indispensabile” per la coerenza dell'attività ai principi costituzionali: non qualcosa di opzionale e superfluo ma un requisito che non può mancare.

Non potendo, qui, attardarsi sulle non secondarie questioni attinenti ai possibili cortocircuiti interpretativi del bilanciamento tra ragioni dell'impresa e del lavoro – che aprirebbero un altro lungo capitolo⁵³ – vale la pena di sottolineare che, con la sentenza n. 105/2024, la Corte costituzionale è tornata sull'interpretazione dell'art. 41 co. 2 Cost. anche annoverando l'ambiente tra le «esigenze basilari della persona (delle persone oggi esistenti e di quelle che saranno)»⁵⁴. Il giudice costituzionale non ha, di tal guisa, ignorato l'incidenza innovativa della riforma costituzionale operata dalla legge cost. 1/2022 in particolare in materia di lavoro salubre e sicuro, re-indirizzando l'attenzione sui beni giuridici fondamentali che lo stesso articolo mira a proteggere.

Le menzionate pronunce costituzionali valgono a tracciare la strada per il riconoscimento sempre più diretto e immediato delle «esigenze basilari» della persona che, nelle pratiche di sfruttamento, subiscono il più totale spregio; nonché, per le imprese, a favore di «una precisa assunzione di responsabilità», corrispondente all'adozione di «un modello di capitalismo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale»⁵⁵.

⁵² S. LAFORGIA, *La dignità sociale nel discorso giuslavoristico*, in *Variazioni sui temi di diritto del lavoro*, n. 3, 2020, p. 599. L'Autrice evidenzia che i richiami agli articoli 3, 36 e 41 Cost. con riguardo alla dignità “solo occasionalmente hanno incrociato un più analitico ragionamento sulla dignità sociale”, avendo “fatto di più la giurisprudenza pretorile sull'immediata precettività della norma sulla giusta retribuzione”.

⁵³ Tra gli altri si veda V. BAVARO, *Diritto del lavoro e autorità del punto di vista materiale (per una critica della dottrina del bilanciamento)*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, n. 2, 2019, p. 175 ss.

⁵⁴ Corte cost. n. 105/2024.

⁵⁵ P. TULLINI, *Assetti organizzativi e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Lavoro diritti Europa*, n. 4, 2024, p. 10; ci si riferisce alle imprese che “interiorizzano il paradigma della sostenibilità” in contrapposizione a quelle in cui i rapporti di produzione capitalistici si basano sullo sfruttamento del lavoro, così: B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, *Manifesto. Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo 'oltre' il manifesto*, in *CSDLE Massimo D'Antona*, 2023, p. 59.

Ciò significa, quindi, che la soglia che rende «non tollerabile»⁵⁶ lo sfruttamento non è indeterminata o indeterminabile: è quella della violazione sistemica delle «esigenze basilari» della persona sul piano della salubrità e socialità del lavoro, così come rappresentate dall'art. 41 co. 2 Cost.

3. La Due Diligence nell'interstizio che congiunge sfruttamento e sicurezza sul lavoro

Se l'attuale ordine delle tecniche di contrasto dello sfruttamento sembra essere invertito rispetto a quello fisiologicamente immaginabile – è vero, infatti, che «l'intervento del legislatore penale (...) dovrebbe costituire l'ultima risorsa cui attingere»⁵⁷ – sarebbe da auspicare un nuovo corso basato prevalentemente su prevenzione e promozione e, in questi termini, la comunanza di obiettivi con la sicurezza sul lavoro potrebbe svolgere un ruolo paradigmatico.

La teorizzazione che qualifica i beni giuridici di cui all'art. 41 co. 2 Cost. – come limiti interni alla libera iniziativa economica, quali «elementi costitutivi della stessa»⁵⁸ – depone, tra l'altro, a favore dell'assegnazione di maggiore spazio regolativo ai capisaldi della prevenzione delle illegalità e della promozione del lavoro di qualità, nel senso della costruzione “autonoma” di un primo livello regolativo che, allo stato attuale, risulta deficitario.

Ebbene, con riguardo all'interstizio che congiunge sfruttamento e sicurezza sul lavoro, l'adozione «di politiche di *due diligence* del tipo *know your counterpart*» per evitare responsabilità per illeciti – quali sfruttamento sul lavoro, *forced labour* o violazioni di norme antinfortunistiche⁵⁹ – commessi da partner contrattuali integrati nella filiera potrebbe svolgere un ruolo chiave.

In particolare, si ricorderà che a seguito delle innovazioni introdotte dalla l. n. 199/2016, l'art. 603 bis c.p. ha fatto ingresso nel catalogo dei reati-presupposto di cui all'art. 25 *quinqüies* del d. lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti: un canale di prevenzione del rischio-reato degno di nota anche per le interessanti interconnessioni con la sicurezza sul lavoro.

È vero, infatti, che la prevenzione del reato di cui all'art. 603 bis c.p. «si candida a rappresentare il vero punto di convergenza tra MOG *ex art.* 30 d. lgs. n. 81/2008 e MOGC *ex art.* 6 d. lgs. n. 231/2001» (MOGC sta per modello di organizzazione e gestione anti-caporalato) promuovendo una sollecitazione

⁵⁶ S. LAFORGIA, *Esercizi sul sentimento del diritto: una giurista del lavoro al cospetto del lavoro povero e sfruttato*. Per Satnam Singh, in *giustizainsime.it*, 5 dicembre 2024.

⁵⁷ Sottolinea ancora una volta che “i principi di *ultima ratio* e di sussidiarietà rappresentano (...) criteri fondamentali non solo di garanzia ma anche di razionalità ed efficacia dell'intervento” A. LUCIFORA, *Lo sfruttamento del lavoro. La costruzione del 'tipo' tra istanze di determinatezza e obblighi sovranazionali di tutela*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 531.

⁵⁸ In questi termini P. TOMASSETTI, *Libera iniziativa economica e diritto alla salute*, in Carlo Smuraglia. *La vita e le opere*, O. BONARDI (a cura di), Milano University Press, Milano, 2024, p. 270 riprendendo alcuni studi di Carlo Smuraglia tra cui C. SMURAGLIA, *La tutela della salute del lavoratore tra principi costituzionali, norme vigenti e prospettive di riforma*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1988, p. 414.

⁵⁹ Così V. MONGILLO, *Ai confini della responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, in *La legislazione penale*, 5.7.2023, p. 27.

indiretta ai datori di lavoro «a muoversi (...) nella logica dei modelli integrati»⁶⁰; in tal senso, l'adozione del modello *ex d. lgs. 81/2008* può svolgere una funzione di consolidamento della prevenzione del reato di caporalato, nella direzione di una sempre maggiore effettività e stabilità della garanzia, anche in giudizio. Benché i modelli di organizzazione e gestione – alimentati dalla sempre più pervasiva standardizzazione tecnica – presentino significativi *deficit* di democraticità in particolare in termini di partecipazione dei lavoratori⁶¹, si presentano tuttavia come strumenti di responsabilizzazione dei datori di lavoro che, difficilmente, potrebbero essere aprioristicamente dismessi.

Ove si facesse luogo alla opportuna integrazione della componente partecipativa al processo di auto-normazione dell'impresa⁶², essi potrebbero rappresentare uno strumento decisivo d'innalzamento della complessiva *compliance*.

Le recenti inchieste giudiziarie sui *brand* di lusso nel settore della moda⁶³ – che hanno comportato l'applicazione di numerosi provvedimenti di amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) e non la contestazione del reato di cui all'art. 603 bis c.p. – hanno fatto emergere sistemi perversi di esternalizzazione di attività produttive ad opifici cinesi operanti in totale spregio delle regole lavoristiche; al di là della scelta del tipo di contestazione di rilievo penalistico – che non è tra i propositi di questo contributo commentare⁶⁴ – è stato portato a galla, invero, un fenomeno di dispersione, lungo la catena produttiva, di ogni tipo di garanzia a favore dei lavoratori impiegati, anche inerente alla sicurezza sul lavoro. La contrazione del costo del lavoro attraverso un intenso *dumping sociale* fatto, nei suddetti opifici, della mancata consegna dei Dpi, della mancata nomina del medico competente, della mancata redazione del Dvr nonché, tra le altre cose, della rimozione dai macchinari dei dispositivi di sicurezza⁶⁵ fa osservare come, a causa di tali contaminazioni patologiche, le attività produttive a capo della filiera sembrano praticare una virtù soltanto di facciata.

⁶⁰ P. CAMPANELLA, *Responsabilità degli enti e 'caporalato': la prospettiva giuslavoristica*, in *Responsabilità degli enti e tutela del lavoratore*, a cura di R. PINARDI, Fondazione Marco Biagi, Modena, 2022, p. 43 ss.

⁶¹ R. TONELLI, *Standardizzazione tecnica e diritto del lavoro. Un percorso di ricerca*, Jovene, Napoli, 2025, pp. 288 ss.

⁶² Non certo soltanto in termini di 'monetizzazione della rappresentanza' come evidenzia A. LO FARO, *L'altra extrastatualità del lavoro: alla scoperta della standardizzazione*, in *Standardizzazione tecnica e diritto del lavoro*, TONELLI, Jovene, Napoli, p. XX.

⁶³ Si vedano, tra le altre, Trib. Milano 15.01.2024, 16.01.2024, 6.6.2024 in www.giurisprudenzapenale.it; più in generale sul tema F. MUCCIARELLI, *La cura "coattiva" dell'impresa: sfruttamento del lavoro e amministrazione giudiziaria*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro nelle filiere*, I. ALVINO, O. RAZZOLINI (a cura di), Fondazione Giacomo Brodolini, Roma, 2026, p. 23 ss.

⁶⁴ Torna, tra le righe, a invocare la sanzione penale (in luogo delle misure di prevenzione): L. BIN, *L'azienda che sfrutta a sua insaputa: il paradosso dell'amministrazione giudiziaria*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, n. 3, 2024, II, pp. 484 ss., affermando che "la strategia dovrebbe mutare, trasformando quella sinora impiegata in una sorta di 'ponte di passaggio'".

⁶⁵ M. BARBERIO, *Ancora una mancata contestazione del reato di "caporalato" nelle esternalizzazioni dell'alta moda*, in *Rivista giuridica del lavoro – Giurisprudenza online*, 2024, p. 3.

La contraddizione stridente andrebbe in scena mediante, da un lato, la celebrazione pubblica di valori come l'inclusione e, dall'altro, condizioni lavorative degradanti negli anelli più avanzati della catena produttiva⁶⁶, improntati a logiche di esclusiva massimizzazione del profitto.

Se, in tali situazioni, è stata rilevata «una generalizzata carenza di modelli organizzativi di cui al d. lgs. n. 231/2001 e/o di adeguati sistemi di controllo interno sull'affidabilità dei *business partners*»⁶⁷, è fondamentale sottolineare l'importanza che – là dove implementati – gli stessi non costituiscano soltanto vuoti strumenti di *social washing*, evenienza che i *deficit* partecipativi potrebbero favorire⁶⁸.

Come i modelli di organizzazione e gestione, i Protocolli di legalità sono finalizzati a costruire un «sistema condiviso di regole e controlli», giungendo a sovrapporsi o integrarsi con i modelli 231 e quanto dagli stessi richiesto in termini di codici etici, procedure di *due diligence*, tracciabilità dei rapporti di lavoro e organismi di vigilanza⁶⁹.

Sebbene non ancora oggetto di trasposizione nel nostro ordinamento, anche la direttiva 2024/1760/UE sulla *due diligence* delle imprese ai fini della sostenibilità potrebbe promuovere un avanzamento interessante; quest'ultima, in effetti, prescrive gli obblighi di diligenza anche alle filiali e alle filiere attraverso cui le società di grandi dimensioni realizzano gli obiettivi economico-produttivi. Si tratta di una delle “innovazioni” più significative circa l'applicazione della *due diligence* dei diritti umani alle imprese delle *global supply chain*⁷⁰. Al di là del potenziale impatto su scala globale, la necessità di dotarsi di piani di prevenzione e mitigazione dei rischi nonché l'obbligo di rispondere dei danni causati ai diritti umani e all'ambiente non solo dalla capofila ma anche dalle imprese terze potrebbe costituire un passo avanti non indifferente, anche in casi come quelli emersi nella filiera dell'alta moda. Certo, come già è stato segnalato, occorrerà capire se la centralità dell'impresa è tale, «svincolata dal ruolo dei soggetti pubblici o sindacali»⁷¹, o se affiancata da questi ultimi, ricavando per essi uno spazio soddisfacente di controllo.

⁶⁶ A. FREGUGLIA, *Social washing e schiavitù moderna: il lato oscuro della corsa alla sostenibilità*, in *Rivista di Corporate Governance*, 2025, p. 195 ss.; L. MACRÌ, *Sostenibilità e moda: tra normative, azioni aziendali e sfide*, in *Rivista di Corporate Governance*, 2025, p. 83 ss.; in termini simili, con riguardo al problema di “tenere sotto controllo” i costi nella filiera agroalimentare: I. CANFORA, V. LECCESE, *Pratiche sleali, equilibrio del valore e legalità dei rapporti di lavoro nella filiera agroalimentare*, in *Giornale diritto del lavoro e relazioni industriali*, n. 1, 2022, p. 135 ss.

⁶⁷ M. DI LELLO FINUOLI, *Fashion industry e lavoro 'povero': l'amministrazione giudiziaria delle aziende di moda per la prevenzione del caporalato*, in *Sistema 231*, 2024, p. 25 ss.

⁶⁸ Di recente su aspetti partecipativi e sicurezza si veda L. ZOPPOLI, *Contrattazione, partecipazione e conflitto nella disciplina multilivello della sicurezza*, in *Lavoro e diritto*, 2026, p.

⁶⁹ F. PISCONTI, *La prevenzione dello sfruttamento illecito dei lavoratori nei sistemi di esternalizzazioni aziendali tramite lo strumento del Protocollo per la legalità*, in *Diritto della sicurezza sul lavoro*, n. 2, 2025, p. 291; più in generale e con riguardo al settore agricolo, M. D'ONGHIA, C. DE MARTINO, *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, in *WP CSDLE Massimo D'Antona*, n. 352/2018, p. 25 ss.

⁷⁰ Così F. GUARRIELLO, *Take Due Diligence Seriously: commento alla direttiva 2024/1760*, in *Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali*, n. 3, 2024, p. 265 ss.

⁷¹ L. ZOPPOLI, *Contrattazione, partecipazione e conflitto*, *op. cit.*, in corso di pubblicazione. Si riferisce, invece, a quelli menzionati come “adempimenti documentali” che finiscono “per diventare condizione sufficiente per escludere (...)

4. Percorsi interpretativi rinnovati, comunque a partire dalle garanzie costituzionali

Affinché si verifichi l'auspicato “cambiamento sociale” nel senso della piena libertà e dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, risultano fondamentali, dunque, «percorsi di co-costruzione degli interventi di prevenzione»⁷² in cui anche il conseguimento degli obiettivi di salubrità lavorativa è imprescindibile. Si tratta, ancora, di aprire ad «una epistemologia pluralistica» che si alimenti di «canali collaborativi di creazione e circolazione di conoscenze», anche «tra chi studia il fenomeno, chi lo norma, chi per mandato è chiamato a rispondervi»⁷³.

Se è vero che la tradizionale riflessione sulla sicurezza sul lavoro verte su nuclei di disciplina di carattere teorico e organizzativo basati eminentemente sul testo del d. lgs. 81/2008, vale la pena evidenziare la necessità di vedere tale sezione dell'ordinamento lavoristico oltre l'isolamento ma in una dimensione più olistica, come parte degli studi dedicati al pieno riconoscimento della persona umana e, quindi, come piena protagonista delle analisi giuridiche in materia di sfruttamento. Lo spazio regolativo della c.d. *due diligence* potrebbe costituire un laboratorio interessante, allo stato attuale non particolarmente evoluto ma sicuramente promettente.

Gli studi casistici affrontati da progetti come quello di cui questo contributo fa parte diventano, allora, essenziali per illuminare le zone in ombra nonché per consolidare la risposta ordinamentale e per contribuire a sollecitare una presa di posizione definitiva, soprattutto là dove integrati dalla riflessione sul sistema giuridico che trova ossigeno dai sempre vivi principi costituzionali.

Ebbene, Carlo Smuraglia sosteneva, in una prosa senza tempo, che l'art. 41 co. 2 Cost. «mostra con assoluta evidenza come» in esso «sia considerato ogni momento del rapporto imprenditore-lavoratore, coprendo la personalità di quest'ultimo con una garanzia che ne tocca tutti gli aspetti». Ha senso ancor oggi affermare che i limiti da questo posti «costituiscono (...) una garanzia di uguaglianza per i lavoratori e si inquadrano nell'ambito generale delle misure poste in essere per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono la libera esplicazione della personalità umana dei lavoratori e l'ulteriore ascesa delle forze del lavoro»⁷⁴.

Una volta individuata la stella polare della nostra legge fondamentale che consentirebbe di identificare – sebbene per inferenza – lo sfruttamento nella violazione multipla dei limiti costituzionali alla libera

responsabilità, senza poi investigare in concreto anche l'effettiva adeguatezza ed efficacia di queste misure per prevenire l'illecito o l'evento lesivo”: M. PALLINI, *Dalla due diligence governance alla due diligence liability: le conseguenze sistemiche nel rapporto tra impresa e lavoratori*, in *Lavoro diritti Europa*, n. 4, 2024, p. 7.

⁷² L. CALAFÀ, S. BATTISTELLI, *Prevenzione del caporalato e soggetti formali e informali dell'intermediazione della manodopera*, in *Lavoro sfruttato e caporalato. Una road map per la prevenzione*, O. BONARDI, L. CALAFÀ, S. ELSEN, R. SALOMONE (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2023, p. 110.

⁷³ Così F. ZADRA, *Processi di costruzione*, op. cit., p. 450, 464.

⁷⁴ Riprende l'insegnamento di Carlo Smuraglia: A. BELLAVISTA, *La dignità della persona che lavora. Ricordando Carlo Smuraglia*, in *Carlo Smuraglia. La vita e le opere*, BONARDI (a cura di), Milano University Press, Milano, 2024, p. 223.



iniziativa economica sul piano soggettivo, i vuoti della disciplina legislativa ordinaria dovrebbero essere colmati da un serio collegamento della disciplina di sfruttamento e caporalato «al sistema normativo di riferimento del contrasto al sommerso», «con disposizioni e tecniche che rispettino il senso della razionalità e della proporzionalità dell'attività di rilevazione, di ispezione, di contrasto, sanzionatoria, di emersione» e, chiaramente, della prevenzione dei diversificati fenomeni⁷⁵. Pare necessaria una presa di coscienza reale sulla necessità di un «raccordo integrato tra le varie componenti delle politiche del diritto deputate alla legalità del lavoro»⁷⁶.

In assenza di tutto ciò – preferendo non abbandonarsi allo sconforto del *Non ci resta che piangere* di Massimo Troisi e Roberto Benigni – quella di invocare la piena precettività dei limiti costituzionali dell'art. 41 co. 2 Cost. potrebbe diventare qualcosa di più di una mera provocazione.

⁷⁵ M. FAIOLI, *Caporalato e ispezioni*, in *Il nuovo sistema ispettivo e il contrasto al lavoro irregolare dopo il Jobs Act*, M. ESPOSITO (a cura di), Giappichelli, Torino, 2017, p. 93 che già anni fa proponeva un Testo unico in materia di lavoro irregolare.

⁷⁶ M. ESPOSITO, *Introduzione*, in *Il nuovo sistema ispettivo e il contrasto al lavoro irregolare dopo il Jobs Act*, M. ESPOSITO (a cura di), Giappichelli, Torino, 2017, p. IX.